



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 31 dell'8 settembre 2000

◆————◆
Sommario

- **Asili nido. Accettata la proroga dei termini richiesta dal Siulp**
- **Vice Sovrintendenti: inizio prossimo corso**
- **Integrativa speciale: legittima la tassazione IRPEF**
- **Ispettori Capo – promozioni**
- **Ispettori Superiori SUPS: supplenza nella titolarità degli uffici**
- **Legge 513/2000 art. 5. Congedi per la formazione**
- **Abbigliamento ginnico per gli istruttori di difesa personale**
- **Promozione ad Ispettore – circolare n. 333-C/9017-A1**
- **Comitato per le Pari Opportunità: decreto del Capo della polizia 14/7/2000**
- **Agenti Ausiliari di Leva. Trattenimento**
- **Agenti Ausiliari Trattenuti. Immissione nei ruoli della Polizia di Stato**
- **2° Raduno ex Allievi Agenti Scuola Piacenza**

Numero 31 dell'8 settembre 2000

**Asili nido.
Accettata la
proroga dei
termini richiesta
dal Siulp**

Si riporta di seguito la circolare ministeriale n. 559/D/2/S del 3 agosto 2000.

«Di seguito alla ministeriale pari numero ed oggetto del 24 maggio 2000 ed a parziale modifica ed integrazione della medesima si comunica che i termini rispettivamente del 10 luglio 2000 riferito all'anno scolastico 1998-1999 e del 20 agosto 2000 riferito all'anno scolastico 1999-2000 entro i quali il personale interessato è tenuto alla presentazione all'Ufficio Amministrativo Contabile dell'Ufficio o del Reparto presso il quale presta servizio delle domande – con annessa documentazione – volte al rimborso, per ciascuno dei due anni scolastici suindicati delle rette relative alle spese sostenute per la frequentazione degli asili nido dei propri figli a carico, sono prorogati entrambi sino a tutto il giorno 15 settembre 2000 compreso.

Pertanto, a seguire, entro il 20 settembre 2000 gli Uffici Amministrativo-Contabili dell'ufficio o del Reparto presso il quale i dipendenti prestano servizio provvederanno ai relativi adempimenti nonché a trasmettere alle Prefetture competenti la documentazione tutta – divisa per ciascuno dei due anni scolastici suindicati – già specificatamente indicata nella predetta ministeriale pari numero ed oggetto del 24.5.2000.

Le Prefetture interessate comunicheranno, poi, telegraficamente a questo Ministero entro il 25 settembre 2000 il fabbisogno occorrente per il pagamento degli importi risultanti, secondo il già inoltrato modello B (precisati separatamente per ciascun anno) – nonché il numero dei minori cui tale fabbisogno si riferisce (anch'esso indicato per ciascun anno).»

**Vice
Sovrintendenti:
inizio prossimo
corso**

Viene richiesto da più parti di conoscere la data di inizio del prossimo corso di formazione per V. Sovrintendenti.

In merito si precisa che non è ancora stata fissata la data precisa: il periodo presumibile entro il quale è stato programmato, è la fine del prossimo mese di ottobre.

Non appena la data precisa sarà stabilita, sarà nostra cura comunicarla.

**Integrativa
speciale:
legittima la
tassazione IRPEF**

Abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimento circa la legittimità di presentare un'istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa all'indennità integrativa speciale corrisposta ai sensi della legge 27 maggio 59 n. 234 e successive modificazioni, a seguito di pronunce di alcune commissioni tributarie, le quali hanno ritenuto che l'indennità integrativa speciale per gli statali avesse natura risarcitoria e non retributiva.

In merito, fermo restando l'impossibilità di estendere ai non ricorrenti il deliberato economico delle commissioni tributarie (così come previsto per le sentenze dei giudici amministrativi), si precisa che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del 4/6 dicembre 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcune commissioni tributarie, con riferimento agli artt. 46 e 48 del DPR 29/9/73, n. 597 e 42 del DPR 29/9/73, n. 601, nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 48, comma 1, del TUIR, approvato con DPR 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni, conferma espressamente che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. A tal proposito è bene rammentare le circolari n. 4 dell'8/2/84 e n. 12 del 7/5/90, della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette, confermate dalla circolare n. 326/E del 23/12/97 del Ministero delle Finanze, le quali chiariscono che l'indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e, pertanto, è assoggettabile all'IRPEF.

Per tali ragioni è evidente che la tassazione IRPEF sulla predetta indennità è legittima e, conseguentemente, nessuna richiesta di rimborso potrà essere accolta in riferimento alle pronunce delle commissioni tributarie provinciali.

Quadri e dirigenti Siulp abilitati alla consultazione della banca dati del nostro Network internet potranno consultare, nell'area documenti, rispettivamente nel settore provvedimenti ed in quello circolari, il DPR 917/86 e la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/1997.

Ispettori Capo – promozioni

È stato richiesto da più parti di conoscere il numero dei posti disponibili per l'avanzamento alla qualifica di Ispettore Capo a seguito dell'ormai prossimo scrutinio che sarà riservata agli Ispettori che abbiano maturato la prevista di anzianità che, nell'attuale regime transitorio è di cinque anni.

Ciò in conseguenza del dettato normativo di cui al D.Lvo 197/95 che prevede, inoltre, all'art. 31 prevede che l'avanzamento avvenga a seguito di scrutinio per merito comparativo.

In merito si comunica che non esiste un numero di posti riservati agli Ispettori in quanto la promozione è a ruolo aperto.

Questo significa che tutti gli Ispettori che abbiano maturato i 5 anni di anzianità saranno promossi alla qualifica di Ispettore Capo e

Numero 31 dell'8 settembre 2000

che la comparazione del merito servirà solo ed esclusivamente per la definizione della graduatoria nella nuova qualifica dei neo promossi.

**Ispettori
Superiori SUPS:
supplenza nella
titolarità degli
uffici**

Si fa riferimento alla nota con cui questa O.S. ha chiesto chiarimento circa la supplenza nella titolarità degli uffici conferita agli ispettori superiori SUPS in caso di assenza o impedimento del funzionario preposto.

In proposito, occorre evidenziare come una puntuale disamina della questione non possa prescindere dal richiamo a due specifiche disposizioni vigenti del nostro ordinamento.

In particolare va rammentato quanto disposto dall'art. 26 del DPR n. 335/1982, come modificato dal Decreto Legislativo 12/5/95, n. 197, in ordine alle funzioni degli ispettori SUPS ai quali, oltre ai compiti attribuiti a tutti gli appartenenti al ruolo degli ispettori, sono assegnati compiti di diretta collaborazione con i commissari ed i dirigenti della Polizia di Stato.

Dispone, inoltre, l'anzidetto articolo 26 che gli stessi sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di loro assenza, od impedimento, assumendo anche la qualità di ufficiale di P.S..

Occorre inoltre richiamare quanto disposto dall'art. 7 DPR 782/95 ove è prevista la possibilità di assegnare ad altro funzionario temporaneamente, a scavalco, in caso di assenza o impedimento del titolare, la direzione o il comando dell'Ufficio.

La problematica sottoposta all'attenzione trova la propria idonea soluzione solo in una coordinata interpretazione delle suddette disposizioni, tenuto conto della circostanza che la nuova formulazione dell'art. 26 del DPR n. 335/82 non ha in alcun modo alterato il disposto dell'art. 7 del Regolamento di Servizio.

Pertanto si ritiene che l'ispettore superiore SUPS in caso di assenza del titolare dell'ufficio ed ove risulti il dipendente che, nello specifico settore, rivesta la qualifica più elevata, **possa subentrare automaticamente** e senza alcun provvedimento formale, nella direzione dell'ufficio stesso.

L'automaticità nella sostituzione del superiore gerarchico non determina, d'altro canto, vincoli giuridici nei confronti del Questore.

Per quest'ultimo il legislatore ha difatti lasciata impregiudicata la facoltà, contemplata dal menzionato art. 7, di disporre, **qualora ricorrano situazioni di particolare rilievo (ad esempio; il perdurare dell'assenza del titolare dell'ufficio o la sussistenza di contingenti esigenze di servizio)**, che un altro funzionario assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio privo di titolare.

<p>Legge 513/2000 art. 5. Congedi per la formazione</p>	<p>Si fa riferimento alla nota n. 282/00 del 6 giugno u.s., con la quale codesta O.S. ha richiesto chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 53/2000 ed in particolare dei benefici relativi ai congedi per la formazione.</p> <p>Al riguardo il Servizio Ordinamento e Contenzioso ha comunicato che la citata normativa sarà applicabile allorquando i contratti collettivi, come previsto dall'art. 5 comma 4 della stessa legge, prevederanno le modalità di fruizione del congedo stesso, individuando le percentuali massime dei lavoratori che potranno avvalersene, disciplinando le ipotesi di differimento o di diniego dell'esercizio di tale facoltà e fissando i termini da preavviso che, comunque, non potrà essere inferiore a trenta giorni.</p>
<p>Abbigliamento ginnico per gli istruttori di difesa personale</p>	<p>Grazie all'intervento del SIULP operato non appena i colleghi interessati hanno rappresentato la problematica, è stata risolta la paradossale situazione della fornitura di abbigliamento agli istruttori di difesa personale.</p> <p>Riportiamo la nota del Dipartimento con la quale, in risposta alla nostra nota, comunica che l'abbigliamento ginnico sarà fornito anche per esigenze addestrative.</p> <p>«Si fa riferimento alla nota n. 216/00 del 20 aprile c.a.. Al riguardo si rappresenta che l'apposito Gruppo di Lavoro avente lo scopo di apportare integrazioni e modifiche al DM 19/271992 ha già preso in esame la tabella 43/11, riguardante la divisa ginnica, prevedendone l'estensione a tutto il personale della Polizia di Stato per le esigenze ginnico-sportive e/o addestramento».</p>
<p>Promozione ad Ispettore – circolare n. 333-C/9017-A1</p>	<p>Il Dipartimento deve provvedere al conferimento della qualifica di ispettore della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, ai sensi dell'art. 28 del DPR 24/4/82, n. 335, come sostituito dall'art. 3, 6° comma, del D.Lvo 12/5/95, n. 197, e dell'art. 13, 4° comma, del citato decreto legislativo, nei confronti dei vice ispettori della Polizia di Stato, che sono stati inquadrati nella qualifica non oltre la data del 31 dicembre 1997. La promozione viene conferita, pertanto, nei confronti del personale che abbia maturato l'anzianità di due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice ispettore. Entro e non oltre il 15 settembre p.v., deve pervenire, per i dipendenti interessati, lo specchio riassuntivo delle notizie desunte dal foglio matricolare secondo lo schema compilato a cura dell'ente matricolare di 2° grado, visionato e firmato dall'interessato e confermato. I colleghi interessati possono visionare copia della circolare presso i propri uffici.</p>

Numero 31 dell'8 settembre 2000

Comitato per le Pari Opportunità: decreto del Capo della polizia 14/7/2000

Con decreto del Capo della Polizia, datato 14 luglio 2000, è stata rideterminata la composizione del "Comitato Pari Opportunità", istituito presso il Dipartimento della P.S. , secondo quanto previsto dall'art. 20 DPR 31/7/95 n. 395 e art. 27 3° comma del DPR 16/3/99 n. 254.

I componenti del SIULP sono: MORRA Rossana (TO), GALTIERI Laura (SV), MANESCHI Paola (MS) PARISI Rita (BO - Componente supplente) e FIORILLO Serenella (RM - Componente supplente).

Agenti Ausiliari di Leva. Trattenimento

Si riporta di seguito la circolare ministeriale n. 333.D/9803.D.B/54 del 7 agosto 2000.

«Ai sensi dell'art. 47, nono comma, della legge 1.4.1981, n. 121, come sostituito dall'art. 10 della legge 10.10.1986, n. 668, gli agenti ausiliari di leva, arruolati il 29.11.1999 (54° corso), possono richiedere di essere trattenuti in servizio per un altro anno, all'atto del collocamento in congedo, con la qualifica di agenti di Polizia ausiliari. In attuazione di quanto sopra, gli Uffici ed i Comandi in indirizzo, sono pregati di voler invitare gli agenti ausiliari di leva interessati a produrre le relative domande, che dovranno essere trasmesse a questo Ministero, in duplice copia, entro e non oltre il 20 settembre 2000, corredate da un dettagliato rapporto informativo sul rendimento in servizio del dipendente con esplicito e motivato parere espresso in calce alla domanda circa l'idoneità del richiedente al servizio nella Polizia di Stato. Si prega, inoltre, di voler comunicare, contestualmente all'invio delle istanze in argomento, i nominativi degli agenti ausiliari di leva che non intendono essere trattenuti in servizio per un altro anno.»

Agenti Ausiliari Trattenuti. Immissione nei ruoli della Polizia di Stato.

Si riporta di seguito la circolare ministeriale n. 333.D/9803.D.B/51 del 7 agosto 2000.

«Ai sensi dell'art. 47, nono comma, della legge 1.4.1981, n. 121, come sostituito dall'art. 10 della legge 10.10.1986, n. 668, gli agenti ausiliari arruolati il 18.11.1998 (51° corso), ed in atto trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi, possono richiedere di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato previa frequenza del corso della durata di sei mesi di cui al successivo art. 48, secondo comma.

I predetti agenti ausiliari trattenuti, al termine del secondo anno di servizio, verranno nominati agenti in prova ed avviati alla frequenza del corso, il cui inizio è previsto il 18 novembre p.v.. Dalla data di nomina ad agenti in prova i

medesimi perderanno le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria e conserveranno il trattamento economico in atto goduto.

Al termine del suddetto corso, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla provincia di origine o di residenza ovvero dalle province ad esse limitrofe. Gli Uffici ed i Comandi in indirizzo sono pregati di voler invitare gli agenti ausiliari trattenuti interessati a produrre le relative domande, che dovranno essere trasmesse a questo Ministero, in duplice copia, entro e non oltre il 20 settembre 2000, corredate da un dettagliato rapporto informativo sul rendimento in servizio del dipendente con esplicito e motivato parere espresso in calce alla domanda circa l'idoneità del richiedente al servizio nella Polizia di Stato. Si prega, inoltre, di voler comunicare, contestualmente all'invio delle istanze in argomento, i nominativi degli agenti ausiliari che non intendono essere immessi in ruolo. Si confida sulla sensibilità delle SS.LL. circa la puntuale osservanza dei termini indicati e la necessità di motivazione dei pareri espressi, specie se negativi. Si richiama l'osservanza della circolare n. 333.D/9809.0(1) del 5 agosto 1985 in materia di congedo ordinario. Si prega di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza di tutti il personale interessato, anche di quello che ha già presentato istanza, sensibilizzandolo nella circostanza sulla necessità, per esigenze organizzative, che maturi entro il termine sopra indicato una scelta compiuta in ordine alla partecipazione al corso per la nomina ad agente di polizia.»

2° Raduno ex Allievi Agenti Scuola Piacenza

Dopo il successo della prima edizione (1997), a Piacenza sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2000, si terrà il 2° Raduno degli ex Allievi ed ex frequentatori dei corsi svoltisi nella Scuola di Polizia di Piacenza e nell'ex distaccamento di Roncovero di Bettola. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai numeri della Scuola: 0523 – 307211 (centralino scuola) 0523 – 307255 (ufficio corsi) 0523 – 307237 (ufficio studi progetti e ricerche) 0523 – 307221 (ufficio studi e programmi).

E' inoltre possibile visionare foto del primo raduno visitando il sito internet della Scuola all'indirizzo www.scuolaallieviagentipc.org ed inviare e-mail all'indirizzo info@scuolaallieviagentipc.org.

Tassi d'interesse in crescita per tutti, meno che per noi

Trasmettiamo, in allegato, un prospetto riepilogativo delle vantaggiose condizioni ottenute dal Siulp per l'erogazione di finanziamenti da parte della società EuroCQ che, in esclusiva per i nostro iscritti, ha ridotto i tassi d'interesse nonostante la nota crescita dei tassi ufficiali.

Numero 31 dell'8 settembre 2000